

ATTO N. 1066

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

"MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 09/12/1982, N. 55 (MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSR. E DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DEGLI ENTI REGIONALI)"



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 13/11/2012*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 13/11/2012

Proposta di legge, concernente "Modificazioni della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)."

Relazione

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) ha introdotto varie disposizioni volte a ridurre i costi della politica nelle regioni e ad incrementare la trasparenza ed i controlli delle spese sostenute dalle stesse.

Il decreto ha anche precisato che una quota pari all'ottanta per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che le regioni recepiscono le suddette disposizioni entro il 30 novembre 2012.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale dei consiglieri ed assessori regionali l'articolo 2, comma 1, lettera e), del citato d.l. 174/2012, dispone che entro il 30 novembre dell'anno in corso le regioni devono disciplinare "le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza".

Nella Regione Umbria è già vigente una disciplina sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e assessori regionali, dettata dalla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.), che ha recepito i principi sanciti dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

Tale legislazione, tuttavia, non prevede espressamente, né la pubblicazione sul sito internet di tutti i dati di reddito e patrimonio, come specificati nel citato decreto legge, né specifiche sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione. Infatti, l'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 55/1982, prevede che in caso di inosservanza della diffida a trasmettere le dichiarazioni previste dalla legge stessa, il Presidente del Consiglio regionale ne dia notizia al Consiglio e disponga la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto sopra esposto si rende necessario recepire i principi sanciti dal d.l. n. 174/2012, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale, introducendo modificazioni alla l.r. n. 55/1982.



Modificazioni della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.)."

Articolo 1

(Modificazioni dell'articolo 1 della l.r. n. 55/1982)

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.):
 - a) dopo le parole "legge 5 luglio 1982, n. 441" sono aggiunte le seguenti "e all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)";
 - b) dopo le parole "ai consiglieri" sono aggiunte le parole "ed assessori".

Articolo 2

(Modificazioni dell'articolo 2 della l.r. n. 55/1982)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 55/1982:
 - a) dopo le parole "legge 5 luglio 1982, n. 441" sono aggiunte le seguenti "e dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012";
 - b) dopo le parole "sul Bollettino Ufficiale della Regione" sono aggiunte le seguenti "e sul sito internet del Consiglio regionale."

Articolo 3

(Modificazioni dell'articolo 3 della l.r. n. 55/1982)

1. All'articolo 3 della l.r. n. 55/1982 dopo le parole "legge 5 luglio 1982, n. 441" sono aggiunte le seguenti "e nell'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012".

Articolo 4

(Modificazioni dell'articolo 4 della l.r. n. 55/1982)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 55/1982 dopo le parole "legge 5 luglio 1982, n. 441" sono aggiunte le seguenti "e dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 55/1982 è sostituito dal seguente:
 - "2. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale:
 - a) ne dà notizia al Consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio regionale;
 - b) dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza".

Articolo 5

(Norme finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno 2013.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di presidenza:
 - a) approva i moduli di cui all'articolo 3 della l.r. n. 55/1982, come integrato dalla presente legge;
 - b) stabilisce le modalità di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. n. 55/1982, come sostituito dalla presente legge.

